REGIONE SICILIANA

CONVENZIONE TRA

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive - **Dipartimento delle Attività Produttive,** in seguito denominato **"Dipartimento"**, con sede in Palermo, via Degli Emiri n. 45, C.F. 80012000826 rappresentato dal Dirigente Generale pro-tempore **Dario Cartabellotta**

e

l' Associazione **CONFIMPRESA EUROMED** con sede legale ad **Agrigento (AG)** – **Via G. Amendola,37** - C.F. 93021030841, in seguito denominato **"Ente"**, rappresentata dal Sig. Alessio Lattuca, nato ad Aragona (AG) il 18/03/1951, residente ad Agrigento (AG) - via Pietro Nenni n. 75

-CODICE IDENTIFICATIVO: PA.23

-P.E.C. : confimpresaeu@pec.it

PREMESSO

- che l'art. 3 comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28 ha individuato, tra i requisiti per l'accesso all'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, quello di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo a tale settore, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana;
- che l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli Enti da queste costituiti, dagli Enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, nonché, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;
- che in base alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e s.m.i. recante *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;
- che, nello specifico, in base alle disposizioni di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, anche per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,

disciplinato dalla legge 25 agosto 1991 n. 287, il requisito professionale può essere acquisito a seguito di frequentazione con esito positivo di un corso per il commercio istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

- che con D.A. n. 1778/1.S del 22 settembre 2023 l'Assessorato ha emanato, fra l'altro, nuove direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare;
- che, in particolare, in base al disposto dell'art. 8 del D.A. n. 1778/1.S del 22 settembre 2023 i soggetti organizzatori dovranno stipulare specifiche convenzioni previste dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28;

RITENUTO

opportuno, per quanto riportato in premessa, che nello stesso corso il programma di studio sia riferito a materie attinenti il settore merceologico alimentare e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

PRESO ATTO

del parere favorevole rilasciato dall'ITL di PALERMO con nota prot. n. 24517 del 14/09/2026, acquisito al protocollo dipartimentale n. 35167 del 14/09/2026, in riscontro alla richiesta prot. n. 17932 del 15/05/2025 del Servizio 1.S di accertamento dei requisiti di idoneità locali per la sede operativa sita a PALERMO (PA)– Viale CROCE ROSSA n. 28;

PRESO ATTO

che il Dipartimento, con nota prot. n. 35636 del 17/09/206, ha attribuito il codice identificativo PA.23 all' Ente per la sede operativa sita a PALERMO (PA)– Viale CROCE ROSSA n. 28;

PRESO ATTO

della richiesta di nuova convenzione inoltrata dal predetto Ente, con P.E.C. il 12/10/2026 assunta al protocollo dipartimentale in pari data al n. 38981, finalizzata alla stipula della presente convenzione, prevista dall'art. 4 comma 2 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, propedeutica allo svolgimento dei corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, dell'art. 71, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e delle direttive regionali emanate con D.A. n. 1778/1.S del 22 settembre 2023;

VISTA

la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, pervenuta a mezzo pec il 20/10/2026 ed assunta in pari data al prot. n. 40419, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale il Sig. Alessio Lattuca nella qualità di Legale Rappresentante della CONFIMPRESA EUROMED dichiara che:

- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159;

CONSIDERATO

che la richiesta formulata da questo Dipartimento ed effettuata in data 25/02/2025 prot. n. PR_AGUTG_Ingresso_0017232 per la CONFIMPRESA EUROMED con il sistema informatico BDNA ai fini della verifica antimafia è rimasta priva di riscontro, risultando ancora in istrutoria e sono trascorsi più di n. 30 giorni dalla citata richiesta;

RITENUTO

che nel caso di specie, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011, questa Amministrazione Regionale intende procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione e con la successiva adozione del provvedimento di approvazione della stessa, pur in mancanza del riscontro alla richiesta di verifica antimafia da parte della BDNA, inserendo la relativa clausola risolutiva prevista dal citato D.Lgs.;

ESAMINATA

con esito positivo la documentazione allegata alla predetta istanza ed alle successive integrazioni ed anche quella relativa agli accertamenti d'ufficio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

Il Dipartimento consente all' Associazione **CONFIMPRESA EUROMED** con sede legale ad Agrigento (AG) – Via G. Amendola, 37 - C.F. 93021030841, l'organizzazione e la gestione di

corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande,

presso la sede operativa sita a PALERMO (PA)– Viale CROCE ROSSA n. 28;

Art. 2

L'Ente si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate con le direttive regionali di cui al D.A. n. 1778/1.S del 22 settembre 2023, che qui si

intendono integralmente riportate. In caso di mancato rispetto delle citate disposizioni saranno applicate le previste sanzioni.

Art. 3

La presente convenzione decorre dalla data di notifica del successivo provvedimento di approvazione della presente stipula, da parte del Dipartimento, ed è valida fino al 31 dicembre 2029.

Art. 4

L'Amministrazione Regionale si riserva, in funzione dell'introduzione di processi di informatizzazione dell'iter procedurale riconducibile alla materia di che trattasi, di apportare modifiche unilaterali correlate al citato processo.

Art. 5

La presente Convenzione e relativo Decreto di approvazione sono sottoposti a clausola risolutiva ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 159 del 06.09.2011, così come modificato dal D. Lgs. 153 del 13.10.2014, pertanto, nel caso di accertamento positivo delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 l'Amministrazione procederà alla revoca della presente Convenzione e del relativo Decreto.

PALERMO

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta

DARIO
CARTABELLOTTA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
30.10.2026
11:29:18
GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
Lattuca Alessio
Firmato il 23/10/2026 11:18
Seriale Certificato: 6505913
Valido dal 09/07/2026 al 09/07/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE dell'ENTE